



Decreto-legge cd. Milleproroghe

Nota di Aggiornamento

23 febbraio 2023

Premessa

Il 23 febbraio la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il DDL di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (c.d. decreto "Milleproroghe").

Da alcuni anni il c.d. decreto “milleproroghe” fa stabilmente parte della manovra di finanza pubblica e viene adottato prima della fine dell’anno solare. Come noto, con questo provvedimento si prorogano termini legislativi o si rinvia l’entrata in vigore di disposizioni normative; come ha ricordato la Corte costituzionale - con la sentenza n. 22 del 2012 – esso dovrebbe obbedire alla *ratio* unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento.

Pertanto, in via generale, si evidenzia che sarebbe opportuno sottrarre le norme divenute ormai strutturali dallo strumento annuale del DL milleproroghe, stabilizzandole definitivamente nell’ordinamento. La continua proroga di tali termini legislativi genera incertezza normativa, alimentando altresì il già frastagliato quadro normativo.

Nel merito, determinati interventi (es. sospensione degli ammortamenti e rinvio della copertura delle perdite civilistiche), sebbene costituiscano un miglioramento temporaneo dei risultati civilistici delle imprese, rappresentano, altresì, una deroga straordinaria alle regole contabili che rischia, se protratta nel tempo, di ridurre l’attendibilità dei bilanci e rinviare *sine die* interventi di risanamento finanziario quanto mai necessari.

Sono altresì positivi gli interventi di proroga delle misure a supporto delle imprese esportatrici danneggiate dagli effetti della crisi ucraina e di quelle in materia di trasporti eccezionali su strada.

Inoltre, il DL proroga la norma, introdotta dal DL Aiuti-bis, che dispone la sospensione dell’efficacia di ogni clausola contrattuale che consenta al fornitore di energia elettrica e gas di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo; al contempo, chiarisce espressamente che tale previsione non si applica alle clausole che consentono all’impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche contrattuali scadute, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.

In prima lettura, è stata approvata, tra le altre, una misura che, in linea con le istanze di Confindustria, proroga fino al 30 novembre il termine per la consegna dei beni 4.0 ordinati entro il 31 dicembre 2022, migliorando ulteriormente l’intervento di proroga del termine già disposto dalla recente legge di bilancio (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), dal 30 giugno al 30 settembre 2023. Parzialmente in linea con le proposte di Confindustria anche le modifiche approvate in tema di obbligo di preventiva notifica delle esportazioni di rottami ferrosi.

Di seguito, una sintesi delle principali misure di interesse, con evidenza anche delle principali modifiche approvate in Parlamento.

Misure in materia di economia e finanza

In materia di economia e finanza, il DL:

- proroga al 30 giugno 2023 il termine attualmente fissato al 31 dicembre 2022, per la presentazione della dichiarazione IMU da parte degli enti non commerciali, relativa all'anno 2021 (art. 3, co. 1);
- estende all'esercizio 2023 il periodo temporale di applicazione delle disposizioni che hanno riconosciuto, ai soli soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la facoltà di sospendere in via straordinaria per le annualità 2020, 2021 e 2022, l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, risultante dall'ultimo bilancio approvato regolarmente per evitare la rilevazione di perdite civilistiche. Merita ricordare che la sospensione civilistica non produce effetti fiscali consentendo a coloro che se ne avvalgono di continuare a fruire della deduzione dal reddito imponibile delle quote di ammortamento alle medesime condizioni e limiti previsti dalla disciplina fiscale a prescindere della imputazione economica. (art. 3, co. 8);
- estende alle perdite civilistiche emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 la proroga dei termini (al quinto esercizio successivo) per l'adozione delle misure in materia di riduzione del capitale sociale, già introdotta per le perdite dell'esercizio 2021. La proroga si applica anche alla causa di scioglimento della società per perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale (art. 3, co. 9);
- rinvia l'efficacia delle norme introdotte con il DL n. 50/2022, in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa resi, in particolare, a mezzo "buoni pasto", mantenendo l'attuale criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa fino alla data di acquisizione dell'efficacia del nuovo Codice dei contratti pubblici e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023 (art. 3, co. 5);
- a seguito dell'intervenuta estensione al 31 dicembre 2023 del termine di validità del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (Comunicazione della Commissione europea del 9 novembre 2022 – 2022/C 426/01), estende fino al 31 dicembre 2023 l'operatività delle misure del Fondo 394/81 per le imprese esportatrici di contrasto agli effetti della crisi ucraina – "Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia" e "Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia" – inizialmente disposta fino al 31 dicembre 2022 (art. 13, co. 2 e 3). Al riguardo, in prima lettura sono state apportate alcune modifiche alle misure di supporto alle imprese esportatrici. In particolare:
 - sono stati rivisti i presupposti di accesso alle misure di cui all'art. 5-ter del DL n. 14/2022. In particolare, si prevede che le domande di finanziamento interessate devono essere depositate da imprese che abbiano realizzato, nei bilanci 2020 e 2021 (non più, quindi, negli ultimi tre bilanci depositati), un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 10% del fatturato estero complessivo aziendale (prima era invece richiesto che si trattasse di operazioni di esportazione diretta e che rappresentassero una quota di almeno 20% sul fatturato medio aziendale);

- con riferimento alle misure di cui all'art. 29 del DL n. 50/2022, è stato previsto che i finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del Fondo 394/81, sono concessi alle imprese considerate singolarmente o a livello di gruppo e per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni, anche a livello di filiera.

Misure in tema di investimenti privati

In linea con un'istanza di Confindustria, in prima lettura è stata approvata la proroga dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per la consegna dei beni 4.0, per i quali entro il 31 dicembre 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 12, co. 1-ter).

Inoltre, sempre in prima lettura, è stato prorogato al 30 novembre 2023 anche il termine per l'effettuazione di investimenti in altri beni strumentali nuovi ordinari (ossia diversi dai beni strumentali, materiali e immateriali, tecnologicamente avanzati di cui agli allegati A e B della legge n. 232/2016) per cui - con riferimento all'anno 2022 - spetta un credito d'imposta al 6 per cento, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 12, co. 1-bis).

Con un'altra misura introdotta in Parlamento, è stato differito al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022 (art. 15, co. 1-quinquies).

Misure in materia di salute

In questo campo, il DL:

- al fine di garantire la tutela dei dati personali, nelle more dell'individuazione di specifici sistemi di protezione dei dati sensibili sulle prestazioni sanitarie, proroga, anche per l'anno 2023, il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria e degli altri operatori sanitari che svolgono prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (art. 3, co. 2);
- differisce, dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza del termine, per gli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (es. farmacie, ottici, ecc.), dell'obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri mediante l'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, attraverso strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, ivi compresi i POS (art. 3, co. 3);
- conferma, per l'anno 2023, la facoltà del Ministro della salute di ripartire le quote premiali per il finanziamento del SSN a favore delle regioni che abbiano istituito una Centrale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi e per quelle che hanno introdotto misure idonee in materia di equilibrio di bilancio (art. 4, co. 1).

In prima lettura, è stato poi approvato l'emendamento del Governo con cui è confluito nel DL in esame il contenuto del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, che differisce al 30 aprile 2023 il termine per il pagamento delle quote di payback per i dispositivi medici dovute dalle aziende, al posto di quello previsto dalla normativa previgente, che stabiliva un termine diversificato a livello regionale, in ordine all'applicabilità delle misure (art. 4, co. 8-bis).

Per il recupero delle liste di attesa, si prevede poi che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano potranno utilizzare le risorse stanziare dalla Legge di Bilancio 2022 e non ancora utilizzate al 31 dicembre 2022. Inoltre, per garantire la piena attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste di attesa, le Regioni e le province Autonome potranno acquistare prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale, fino al 31 dicembre 2023, avvalendosi, per una quota non superiore allo 0,3%, del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno nazionale standard relativo all'anno 2023 (art. 4 comma 9-*octies*).

Infine, materia di personale sanitario, sono previste le seguenti misure: i) la proroga al 2023 dell'allentamento dei vincoli di esclusività per gli operatori delle professioni sanitarie (art. 4, comma 8 ter); ii) la proroga al 2025 della possibilità di assunzione degli specializzandi con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 4-ter, comma 1, lett. a); iii) proroga al 2025 della possibilità di esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali conseguite all'estero (art. 4 ter, comma 1, lett. b, numero 1 e 2).

Misure in materia di giustizia (limitatamente a quelle con impatto sul PNRR)

La legge 31 agosto 2022, n. 130, al fine di raggiungere l'obiettivo fissato dal PNRR (*Milestone M1C1-25*), aveva previsto la riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado con l'obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi dinanzi alla Corte di cassazione. La disposizione aveva disciplinato un sistema di gradualità, per il prossimo quinquennio, nell'abbassamento dell'età pensionabile per i giudici tributari dai 75 (attualmente previsti) ai 70 anni, previsti a regime a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Il DL proroga di un anno tutti i termini previsti nei confronti dei giudici tributari, al fine di garantire la continuità nello svolgimento della funzione giurisdizionale (art. 3, co. 6). Inoltre, sempre per garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR, il DL prevede la proroga, fino al 28 febbraio 2023, dei contratti a tempo determinato del personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di operatore giudiziario inquadrato nell'area degli assistenti (Ex Area II, posizione economica F1), che scadranno tra la fine del corrente anno e i primi mesi dell'anno 2023 (art. 8, co.10).

Alcune disposizioni contengono la proroga delle disposizioni emergenziali dettate, nell'ambito del processo civile, sul giuramento dei consulenti tecnici d'ufficio, sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sulle deliberazioni collegiali in camera di consiglio della stessa Corte, nonché sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva, disposizioni che altrimenti avrebbero cessato di applicarsi a partire dal 31 dicembre 2022 (art. 8, co. 8).

Un'altra disposizione è volta a prorogare sino al 28 febbraio 2023 l'obbligo di pagamento con sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (art. 8, co. 9).

Misure in materia di lavoro e formazione

In materia di lavoro, il DL proroga al 30 giugno 2023 il termine per l'adeguamento dei fondi di solidarietà bilaterale alle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali ha interessato anche la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali, assegnando agli stessi, già costituiti al 31 dicembre 2021, un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni (in particolare per quanto concerne il limite dimensionale e la misura del trattamento di integrazione salariale), che scade il 31 dicembre 2022 (art. 9, co. 3).

Inoltre, il provvedimento interviene con alcune disposizioni a tutela del settore del trasporto aereo e aeroportuale. In particolare, dispone che le domande relative alla prestazione integrativa del trattamento di cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà di tale settore, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 siano da considerarsi validamente trasmesse anche se inviate oltre il termine e che la prestazione integrativa possa essere erogata con le modalità del sistema di anticipazione da parte del datore di lavoro e del conseguente rimborso/conguaglio (art. 9, co. 5).

Si dispone poi che, anche per tutto il 2023, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS Academy avvenga secondo ripartizione tra le regioni che, a loro volta, assegnano tali fondi agli Istituti Tecnici Superiori, riservando una quota non superiore al 5% alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, tra cui il monitoraggio e la valutazione (art. 5, co 4).

Inoltre, con modifiche approvate in prima lettura è stato differito al 30 giugno 2023, il termine per il ricorso alla modalità di lavoro agile per lavoratori privati in condizione di fragilità e per genitori con figli under 14, nonché la possibilità, per i lavoratori fragili pubblici e privati, di poter accedere allo smartworking anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento (art. 9, co. 4-ter e 5-ter).

Con un'altra modifica approvata in Parlamento, si proroga dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025, il termine finale di applicazione della norma transitoria che, nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro, disciplina la durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore. In particolare, tale norma prevede che qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore (art. 9, co. 4-bis).

Infine, in prima lettura, è stata approvata una misura che riconosce anche per il 2023 la possibilità per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di formazione, disponendo, altresì, che la suddetta rimodulazione dell'orario possa essere realizzata anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori (art. 22-quater).

Misure in materia di infrastrutture e trasporti

In tema di trasporti su gomma, il DL, con un intervento positivo, proroga fino al 31 dicembre 2023, la sospensione dell'efficacia delle linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità, al fine di consentire una semplificazione della disciplina transitoria di attuazione, che consenta (soprattutto) agli enti locali di effettuare le verifiche preventive necessarie all'autorizzazione dei trasporti eccezionali in modo proporzionale alla massa complessiva dei mezzi e non, invece, in modo generalizzato e indiscriminato anche sui trasporti con massa complessiva di minore entità. Fino a tale termine, continuerà ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina vigente al 9 novembre 2021 (art. 10, co. 6).

Inoltre, il DL rinvia al 1° gennaio 2024 il divieto di circolazione per i veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 (art.10, co. 1)

Con due misure approvate in prima lettura, è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2023 il termine per la revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, (art. 10, co. 6-*bis*) ed è stato previsto che, per ridurre l'arretrato di pratiche per conseguire le abilitazioni alla guida, anche il personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza può svolgere le prove abilitanti fino al 31 dicembre 2023 (art. 10, co. 6-*ter*).

In tema di infrastrutture, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuoverne l'innovazione tecnologica e la sostenibilità, si proroga al 30 novembre 2023 il termine per la conclusione delle procedure per l'affidamento delle concessioni autostradali relative alle tratte: A22 Brennero-Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e Raccordo Villesse-Gorizia. Altresì, a seguito dell'avvio della procedura di affidamento della concessione, si provvede alla proroga per gli anni 2021 e 2022 del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma equivalente a 70 milioni di euro (art. 10, co. 2 e 3)

In ambito di trasporto portuale, con una modifica approvata in prima lettura, l'Autorità di sistema portuale è stata autorizzata ad erogare, in conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico russo-ucraino e nel limite complessivo di 3 milioni di euro per il 2023 a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, le eventuali somme residue delle risorse stanziare dall'articolo 199 del DL Rilancio (DL n. 34/2020), in favore dei beneficiari e nel rispetto degli importi e dei requisiti ivi stabiliti (art. 10, co, 7-bis).

Con una modifica approvata in prima lettura, l'Autorità di sistema portuale è stata autorizzata ad erogare, in conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico russo-ucraino e nel limite complessivo di 3 milioni di euro per il 2023 a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, le eventuali somme residue delle risorse stanziare dall'articolo 199 del DL Rilancio (DL n. 34/2020), in favore dei beneficiari e nel rispetto degli importi e dei requisiti ivi stabiliti (art. 10, co, 7-bis).

Infine, in prima lettura, sono state approvate alcune misure in materia di concessioni demaniali marittime. In particolare si prevede: i) che i titolari delle concessioni demaniali

marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo, che utilizzino manufatti amovibili, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia (art. 10-ter); ii) l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico con il compito di mappare le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali esistenti e definire i criteri per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile (art. 10-quater); iii) per consentire l'espletamento dei compiti del tavolo tecnico, la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, del termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni. Si specifica che, fino alla data del rilascio delle nuove concessioni, restano efficaci quelle in essere (art. 10-quater). Di conseguenza, è stata disposta anche la proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, dell'efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive (art. 12, co. 6-sexies).

Misure in materia ambientale

In materia di bonifiche, il DL proroga al 31 dicembre 2023 il termine per il completamento degli interventi urgenti di bonifica del SIN di Cogoleto Stoppani e di un ulteriore anno (dicembre 2023) l'adozione dei decreti volti a effettuare la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti per la classificazione come siti di interesse nazionale (SIN), previsti dall'art. 17-bis del DL n. 152 del 2021 (c.d. DL PNRR) (articolo 11, comma 4).

Ulteriori proroghe sono previste in materia di determinazione e gestione del rumore ambientale, ai sensi del d.lgs. n. 194/2005. In particolare, viene spostata al 18 aprile 2024 l'elaborazione dei piani di azione relativi agli assi stradali e ferroviari principali, da parte dell'autorità competente e da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale, né di interesse di più regioni. Nel caso di infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori trasmettono i piani d'azione relativi a tali infrastrutture al MASE e alle regioni o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2024 e, successivamente, ogni cinque anni. Il MASE comunica alla Commissione Europea entro il 18 gennaio 2025 (e ogni 5 anni a partire da tale data) i dati relativi ai piani d'azione (art. 11, co. 6).

Viene poi fissato al 30 giugno 2024 il termine previsto per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino (art. 11, co. 7).

Inoltre, il DL prevede che, fino al 30 giugno 2023 (in luogo del precedente termine fissato al 30 aprile 2023), è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. La norma affianca a tale proroga la precisazione secondo cui la richiamata sospensione non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte (art. 11, co. 8).

Si segnala, inoltre, in linea con le istanze di Confindustria, l'approvazione in prima lettura della proroga, al 31 dicembre 2023, dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 4, comma 5-bis, del DL n. 17 del 2022, in materia di deroghe autorizzative per gli impianti di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, che considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

In prima lettura, inoltre, è stata approvata la misura per cui il termine di cui all'art. 7 del DM n. 152 del 2022, in materia di *end of waste* inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale – che disciplina la possibilità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto a seguito di specifico monitoraggio – venga prorogato di ulteriori sei mesi oltre la scadenza prevista dalla citata disposizione. La misura è in linea con quanto proposto da Confindustria.

Infine, si segnala l'approvazione, sempre in prima lettura, della misura che incide sull'art. 30 del DL n. 21 del 2022 (Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche), prevedendo che l'obbligo di notifica delle esportazioni previsto per i rottami ferrosi sussista quando la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. La modifica apportata, inoltre, prevede che con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni. L'operatività dell'obbligo di notifica, inoltre, viene prorogata al 31 dicembre 2023 e si precisa che l'omessa notifica di esportazioni di rottami, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie citate, non dà luogo all'applicazione di sanzioni.

Altre misure

Il DL introduce una norma finalizzata all'ordinata prosecuzione e al completamento delle attività dell'Amministrazione straordinaria di Alitalia-Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., anche a seguito della revoca dell'esercizio d'impresa, portando il relativo vincolo temporale (previsto per il 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 (art. 12, co. 1).

Viene poi estesa al 2023 la durata dello stanziamento di 40 milioni di euro per l'erogazione dei contributi per l'installazione delle "colonnine" per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 12, co. 3).

Si prevede, infine, un'ulteriore proroga, dal 30 giugno al 30 settembre 2023, del termine per la registrazione all'interno del Registro Nazionale da parte dell'Agenzia delle Entrate degli aiuti di Stato di natura fiscale e automatica concessi durante la fase di crisi pandemica. Tale ulteriore differimento è funzionale alla proroga del termine per la presentazione dell'autodichiarazione aiuti di Stato COVID, ai sensi del DM 11 dicembre 2021, prorogato dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023.

Viene, inoltre, prorogata fino al 31 dicembre 2024 la disposizione secondo cui l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi (art. 22).

In prima lettura, è stata poi approvata una modifica che differisce al 1° gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge sulla concorrenza 2017 per l'inosservanza degli obblighi di trasparenza in materia di erogazioni pubbliche (art. 22-*bis*).

Viene, altresì, rinnovata per il 2023 la riduzione delle accise sulla birra.

Il DL Milleproroghe fissa al 30 marzo 2023 il termine per l'invio della comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito relativo agli interventi edilizi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici (articolo 121, DL n. 34/2020). Tale termine riguarda le spese sostenute nel 2022, nonché le rate residue non fruite relative alle spese effettuate nel 2020 e 2021.

Infine, in Aula è stata approvata una misura che proroga di un anno e, quindi, fino al 31 luglio 2023, la vigenza delle norme che - in considerazione dell'emergenza epidemiologica - hanno consentito, tra l'altro, lo svolgimento delle assemblee di società (di capitali, cooperative e mutue assicuratrici) e di enti e l'intervento in assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'espressione del voto per via elettronica o per corrispondenza, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Si tratta di un intervento che semplifica la gestione dei prossimi appuntamenti assembleari ed è, dunque, particolarmente apprezzato dalle imprese (specie quotate).

Si ricorda, inoltre, che le medesime norme attribuiscono alle Srl, in deroga alle disposizioni codicistiche e statutarie, la facoltà di disporre l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto e alle società con azioni quotate (o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante) la possibilità di avvalersi dell'istituto del rappresentante designato, anche ove lo statuto disponga diversamente.

Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione del DL, tali regole potranno applicarsi alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2023.